



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 25
IN DATA 28-04-2017

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: D.LGS. 175/2016 - MODIFICHE OPE LEGIS AGLI STATUTI DI CADF SPA E DI DELTA WEB SPA - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chiodi Diana	Assessore	Presente
Trombini Veronica	Consigliere	Presente
Bigoni Irene	Assessore	Presente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Bigoni Stefano	Consigliere	Presente
Albieri Stefano	Consigliere	Presente
Fraulini Michela	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Presente
Menegatti Federico	Consigliere	Assente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Romanini Maria Teresa, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Trombini Veronica

Albieri Stefano

Bonazza Gianluca

Trasmessa copia per:

Servizio RAGIONERIA

Servizio TRIBUTI

Servizio PERSONALE

Servizio URBANISTICA

Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

Servizio LL.PP.

Servizi DEMOGRAFICI

Servizio POLIZIA MUNICIPALE

Servizio ATT. EC. E PROD.

Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizio SEGRETERIA

Il Sindaco, Presidente, lascia la parola al Segretario Comunale per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Il Segretario Comunale ricorda che con questo atto si procede alla modifica degli Statuti del CADF E di DELTA WEB e da atto che si tratta di modifiche cd *ope legis*, in quanto necessarie a seguito della nuova normativa; ricorda che su queste modifiche non vi è discrezionalità;

Il Consigliere di minoranza, Bonazza Gianluca, dichiara il proprio voto favorevole trattandosi di modifiche *ope legis*.

Nessun'altro chiede di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 16 rubricato *Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione* e l'art. 18 rubricato *Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*, della Legge 124/2015 rubricata *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* (Madaia), in vigore dal 28/8/2015;
- il D.Lgs. 50/2016 rubricato *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (codice appalti);
- l' "Avviso di rettifica" pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016 riferito al sopraccitato decreto;
- il D.Lgs. 175/2016 rubricato *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSPP), in vigore dal 23/9/2016;
- le leggi regionali di esecuzione ed attuazione del servizio idrico integrato;
- lo statuto della partecipata diretta C.A.D.F. s.p.a.;
- lo statuto della partecipata indiretta Delta Web s.p.a.;

Considerato:

- che questo Comune partecipa al capitale di C.A.D.F. s.p.a., Codigoro (Ferrara), c.f. 01280290386, quale società *in house*, a partecipazione pubblica totalitaria diretta, attratta al controllo analogo congiunto (nelle definizioni dell'art. 2 rubricato *Definizioni*, D.Lgs. 175/2016, c. 1, lett. «c» e «o»), con azioni non quotate nei mercati regolamentati, operativa nei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete a domanda individuale di cui al servizio idrico integrato riferito al D.Lgs. 152/2006 rubricato *Norme in materia ambientale* in vigore dal 29/4/2006 e leggi regionali di esecuzione ed al servizio di telecomunicazioni di cui al D.Lgs. 259/2003 rubricato *Codice delle comunicazioni elettroniche*, quali attività entrambe ricomprese nell'art. 3-bis *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, Legge 148/2011 rubricata *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*;

- che C.A.D.F. s.p.a. gode di diritti esclusivi (per il servizio idrico integrato) e speciali (per il servizio telecomunicazioni) ai sensi dell'art. 3 rubricato *Definizioni*, c. 1, lett. «lll» e «mmm», D.Lgs. 50/2016, il quale recita: «1. Ai fini del presente codice si intende per:[...]; lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività; mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività»;
- che ai fini del citato D.Lgs. 50/2016, il settore idrico integrato rientra nei settori speciali di cui agli artt. 114 rubricato *Norme applicabili e ambito soggettivo* e 117 *Acqua*; mentre il settore delle telecomunicazioni rientra nei settori ordinari (vedasi per esempio l'art. 15 rubricato *Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche* ricompreso nella parte 1^a, titolo II, di detto decreto);
- che l'abrogato c. 6, art. 3–bis, Legge 148/2011 (da parte dell'art. 28 rubricato *Abrogazioni*, c. 1, lett. «m», D.Lgs. 175/2016) trova poi reviviscenza all'interno dell'art. 16 rubricato *Società in house*, c. 7, stesso ultimo decreto;
- che l'art. 4 rubricato *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*, c. 1, D.Lgs. 175/2016, prevede che: «1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»;
- che il già citato art. 4, c. 2, lett. «a», D.Lgs. 175/2016, prevede che: «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi»;

Rilevato:

- che, quindi non sussistono incompatibilità con riferimento agli artt. 4, c. 2,; 5, c. 1 e 20, D.Lgs. 175/2016;
- che C.A.D.F. s.p.a. e Delta Web s.p.a. rispondono ai requisiti anzidetti;
- che, sul piano della convenienza economica e quindi dell'economicità, efficacia ed efficienza di cui al citato art. 5, cc. 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, si riscontra che, con riferimento a C.A.D.F. s.p.a., (i) tra il 2015 ed il 2014 il valore della produzione è aumentato dello 0,11%, a fronte di un aumento del risultato operativo netto del 35,9% e del risultato di esercizio del 100,8%, pari all' 8,8% del valore della produzione (i valori medi regionali degli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni registrano un risultato di esercizio pari al 5,2% del valore della produzione, mentre quelli nazionali al 3,5%; fonte: Corte dei conti, Sezione delle autonomie, banca dati SIQUEL, dati al 31/12/2014);

- che, a sua volta, in Delta Web s.p.a., tra il 2015 ed il 2014, il valore della produzione è aumentato del 29,6%, a fronte di un aumento del risultato operativo netto del 51,5% e del risultato di esercizio del 44,8%, pari al 19,8% del valore della produzione;
- che questo comune partecipa al capitale di C.A.D.F. s.p.a.
- che attualmente C.A.D.F. s.p.a. ricorre al modello di *governances* tradizionale, tramite un organo collegiale e che l' organo di controllo interno somma anche il ruolo del revisore legale dei conti;

Preso atto:

- che il CADF con nota del 27.03.2017 assunta in atti in pari data con protocollo 1813 trasmetteva i testi degli Statuti di CADF SpA e di Delta Web SpA;
- che le modifiche di statuto di cui trattasi interessano solamente quelle *ope legis* previste dal D.Lgs. 175/2016;
- che è stato prodotto il testo a fronte tra l'attuale versione dello statuto sociale di CADF s.p.a. e le modifiche prospettate ai sensi di legge (all. "A") con le modifiche riportate in neretto;
- che è stato prodotto la versione integrale dello statuto così modificato di CADF s.p.a., riportando in neretto le modifiche di cui alla precedente comma (all. "B");
- che è stato quindi acquisito in atti il citato testo a fronte e la versione integrale (con modifiche in neretto) dello statuto sociale di CADF s.p.a., i quali, *per relationem*, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che è stato prodotto il testo a fronte tra l'attuale versione dello statuto sociale di DELTA WEB s.p.a. e le modifiche prospettate ai sensi di legge (all. "C") con le modifiche riportate in neretto;
- che è stato prodotto la versione integrale dello statuto così modificato di Delta web s.p.a., riportando in neretto le modifiche di cui alla precedente comma (all. "D");
- che è stato quindi acquisito in atti il citato testo a fronte e la versione integrale (con modifiche in neretto) dello statuto sociale di DELTA WEB s.p.a., i quali, *per relationem*, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di approvare le modifiche come riportate nei surrichiamati e allegati atti;

Visto la Statuto comunale;

Visto il TUEL 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le modifiche *ope legis* riferite allo statuto CADF Spa che si allega al presente atto sotto la lettera A e B di cui formano parte integrante e sostanziale;
- di approvare le modifiche *ope legis* riferite allo statuto di Delta Web che si allega al presente atto sotto la lettera C e D di cui formano parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, con separata ed apposita votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire in tempi rapidi la convocazione dell'assemblea straordinaria delle società di che trattasi.

C.A.D.F. s.p.a.
Codigoro (Ferrara)

Modifiche di statuto sociale
(bozza)

TESTO A FRONTE

<i>Edizione</i>	
<i>n</i>	<i>del</i>
1	23/01/2017

C.A.D.F. s.p.a.
Codigoro (Ferrara)

Modifiche di statuto sociale
(bozza)

TESTO A FRONTE

A partire dallo statuto vigente

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
Articolo 1 – Costituzione	Articolo 1 – Costituzione
<ol style="list-style-type: none">1. Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000, è costituita a seguito di trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese, una Società per Azioni denominata "C.A.D.F. S.p.A.".2. La società dovrà mantenere la totalità di capitale pubblico.3. Sono inefficaci, nei confronti della società tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo.4. La società è retta ed organizzata ai fini del modulo gestorio in delegazione interorganica per disporre dell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.	<ol style="list-style-type: none">1. Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000, è costituita a seguito di trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese, una Società per Azioni denominata "C.A.D.F. S.p.A.".2. La società dovrà mantenere la totalità di capitale pubblico.3. Sono inefficaci, nei confronti della società tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo.4. La società è retta ed organizzata ai fini del modulo gestorio in delegazione interorganica per disporre dell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Articolo 2 – Sede	Articolo 2 – Sede
<ol style="list-style-type: none">1. La Società ha sede legale nel Comune di Codigoro (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e sedi secondarie in Italia come pure all'estero, che parimenti potranno essere soppresse.	<ol style="list-style-type: none">1. La Società ha sede legale nel Comune di Codigoro (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e sedi secondarie in Italia come pure all'estero, che parimenti potranno essere soppresse.
Articolo 3 – Durata	Articolo 3 – Durata
<ol style="list-style-type: none">1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.	<ol style="list-style-type: none">1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.
Articolo 4 – Oggetto sociale	Articolo 4 – Oggetto sociale
<ol style="list-style-type: none">1. La Società ha per oggetto, l'impianto e la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli,	<ol style="list-style-type: none">1. La Società ha per oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di L., i seguenti servizi pubblici locali per i quali gode di diritti speciali o esclusivi:

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio, nel territorio dei comuni soci; la gestione di servizi e/o interventi attinenti il patrimonio idrico finalizzati alla tutela dell'ambiente, dell'agricoltura, della fauna e della flora acquatica, dei processi geomorfologici e degli equilibri idrologici; per la realizzazione e/o gestione di impianti e di attività ricreative o sportive connesse con l'utilizzo di risorse idriche, nonché per la gestione di servizi che saranno demandati dai Comuni soci.</p> <p>Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.d) La società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti	<p>l'impianto e la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio, nel territorio dei comuni soci; la gestione di servizi e/o interventi attinenti il patrimonio idrico finalizzati alla tutela dell'ambiente, dell'agricoltura, della fauna e della flora acquatica, dei processi geomorfologici e degli equilibri idrologici; per la realizzazione e/o gestione di impianti e di attività ricreative o sportive connesse con l'utilizzo di risorse idriche, nonché per la gestione di servizi che saranno demandati dai Comuni soci.</p> <p>Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.d) La società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonica vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (<i>Digital European Cordless Telephone</i>), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza <i>hardware</i> e <i>software</i>.</p>	<p>pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di pubbliche e private di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (<i>Digital European Cordless Telephone</i>), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza <i>hardware</i> e <i>software</i>.</p>
<p>2. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">— esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;— assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società,	<p>2. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre, ai sensi di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">— esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;— assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società,

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;</p> <p>— rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.</p> <p>3. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.</p>	<p>imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;</p> <p>— rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.</p> <p>3. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.</p>
<p>Articolo 5 – Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 39.329.000,00= (trentanovemilionitrecentoventinovemila virgola zero zero) suddiviso in n. 39.329.000 (trentanovemilionitrecentoventinovemila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 = (uno). Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.</p>	<p>Articolo 5 – Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 39.329.000,00= (trentanovemilionitrecentoventinovemila virgola zero zero) suddiviso in n. 39.329.000 (trentanovemilionitrecentoventinovemila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 = (uno). Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.</p>
<p>Articolo 6 – Azioni</p> <p>1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.</p>	<p>Articolo 6 – Azioni</p> <p>1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>2. Possono detenere azioni solo i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all'art. 4 indicati all'art. 4. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci. I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 c.c.</p> <p>3. La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p>	<p>2. Possono detenere azioni solo i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all'art. 4. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci. I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 c.c.</p> <p>3. La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p>
<p>Articolo 7 – Trasferimenti e prelazione</p>	<p>Articolo 7 – Trasferimenti e prelazione</p>
<p>1. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.</p>	<p>1. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.</p>

(•). [Alla fine eliminare «indicati all'art. 4»]

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.</p> <p>3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.</p> <p>Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.</p> <p>3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.</p> <p>Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p>Articolo 8 - Obbligazioni</p> <p>1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo 8 - Obbligazioni</p> <p>1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.</p>
<p>Articolo 9 - Assemblea dei soci</p>	<p>Articolo 9 - Assemblea dei soci</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.</p>	<p>1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.</p> <p>3. La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.</p>
<p>Articolo 10 - Convocazione delle assemblee</p> <p>1. L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei Sindaci effettivi.</p> <p>In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione</p>	<p>Articolo 10 - Convocazione delle assemblee</p> <p>1. L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei Sindaci effettivi.</p> <p>In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.
Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea	Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea
<ol style="list-style-type: none">1. Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C.2. Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Cod. civ.	<ol style="list-style-type: none">1. Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c.2. Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del c.c.
Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea	Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea
<ol style="list-style-type: none">1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.	<ol style="list-style-type: none">1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.
Articolo 13 – Assemblea ordinaria	Articolo 13 – Assemblea ordinaria
<ol style="list-style-type: none">1. L'Assemblea ordinaria:	<ol style="list-style-type: none">1. L'Assemblea ordinaria:

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;</p> <p>b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;</p> <p>c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;</p> <p>f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli</p>	<p>a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;</p> <p>b) nomina il Presidente con possibilità di attribuire al medesimo deleghe ai sensi dell'art. 11, c. 9, lett. «a», 2^a parte, D.lgs. 175/2016, e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e l'organo di revisione secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;</p> <p>c) determina il compenso degli Amministratori, del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti, atteso che in ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti di detti organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberato dopo lo svolgimento dell'attività o trattamento di fine mandato;</p> <p>d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;</p> <p>e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;</p> <p>f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso</p>

(segue)

(segue)

Versione in vigore	Versione proposta
<p>atti compiuti;</p> <p>g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;</p> <p>h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>i) approva il <i>report</i> di gestione semestrale ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto;</p>	<p>atti compiuti;</p> <p>g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;</p> <p>h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>i) approva il <i>report</i> di gestione semestrale ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto;</p> <p>l) approva la relazione annuale (all'interno della relazione sulla gestione) sul governo societario.</p>
<p>2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p>2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>
<p>3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nonchè la maggioranza numerica dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale sociale presente. Per l'approvazione dei seguenti atti necessita il voto favorevole di almeno i</p>	<p>3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nonchè la maggioranza numerica dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale sociale presente. Per l'approvazione dei seguenti atti necessita il voto favorevole di almeno i</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>due terzi dei soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale:</p> <ul style="list-style-type: none">— bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;— <i>report</i> di gestione semestrale di cui al precedente punto i);— nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico e dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.	<p>due terzi dei soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale:</p> <ul style="list-style-type: none">— bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;— <i>report</i> di gestione semestrale di cui al precedente punto i);— nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.
<p>Articolo 14 – Assemblea straordinaria</p> <p>1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.</p>	<p>Articolo 14 – Assemblea straordinaria</p> <p>1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Per le modifiche a contenuto discrezionale dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, atteso che per le modifiche ope legis (e quindi senza alcuna discrezionalità) è competente l'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell' art. 7, c. 7, D.lgs. 175/2016.</p>
<p>Articolo 15 – Amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un</p>	<p>Articolo 15 – Amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora sia consentito dalle</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore unico, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile.</p>	<p>disposizioni di legge in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalle disposizioni previste in attuazione del D.lgs. 175/2016.</p> <p>Sino all'adozione delle disposizioni attuative del D.lgs. 175/2016, resta confermata l'attuale forma dell'organo amministrativo.</p>
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente esclusivamente con funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>
<p>3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in</p>	<p>3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>4. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del c.c.</p>	<p>4. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del c.c.</p>
<p>5. La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo, sia esso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente. Gli indirizzi per le nomine sono quelli</p>	<p>5. La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo, sia esso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente. Gli indirizzi per le nomine sono quelli</p>

(segue)

(segue)

Versione in vigore	Versione proposta
<p>che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti attraverso lo statuto sociale di C.A.D.F. S.p.A.</p> <p>I Sindaci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.</p> <p>6. Non sussistendo il consenso si procederà secondo il voto di lista.</p> <p>Ciascun socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.</p> <p>Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.</p> <p>Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.</p> <p>In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.</p> <p>7. Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi del comma 5 del presente articolo, quanto in caso di nomina con voto di lista ai sensi del comma 6 precedente, unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none">— il <i>curriculum</i> professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della <i>privacy</i>, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;— la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed	<p>che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti attraverso lo statuto sociale di C.A.D.F. S.p.A.</p> <p>I Sindaci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.</p> <p>6. Non sussistendo il consenso si procederà secondo il voto di lista.</p> <p>Ciascun socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.</p> <p>Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.</p> <p>Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.</p> <p>In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.</p> <p>7. Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi del comma 5 del presente articolo, quanto in caso di nomina con voto di lista ai sensi del comma 6 precedente, unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none">— il <i>curriculum</i> professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della <i>privacy</i>, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;— la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>inconferibilità previste dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>Le liste dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea rimanendo depositate presso la sede sociale sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.</p> <p>Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.</p>	<p>inconferibilità previste dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>Le liste dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea rimanendo depositate presso la sede sociale sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.</p> <p>Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.</p>
<p>Articolo 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Articolo 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.</p> <p>2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;</p> <p>b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;</p> <p>c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.</p> <p>3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.</p> <p>2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;</p> <p>b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;</p> <p>c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.</p> <p>3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta</p>

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.</p> <p>4. ammessa la possibilità, qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.</p> <p>5. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del</p>	<p>scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.</p> <p>4. E' ammessa la possibilità, qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.</p> <p>5. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, per il perseguimento degli scopi istituzionali, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive.</p> <p>Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Organo di amministrazione.</p>	<p>luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, per il perseguimento degli scopi istituzionali, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive.</p> <p>Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Organo di amministrazione.</p>
<p>Articolo 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.</p>	<p>Articolo 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>3. La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.</p>	<p>3. La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.</p> <p>4. Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:</p> <p>a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</p> <p>b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;</p> <p>c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
	<p>d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. rubricato "Relazione sulla gestione". Se dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'Assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto nel successivo c. 8, pubblicandolo sul sito istituzionale della società.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'Assemblea dei soci, adotta</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
	<p>propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed <i>extra</i> operativa, pubblicando i relativi provvedimenti e i contratti sul sito istituzionale della società.</p> <p>8. Il Consiglio di Amministrazione applica le disposizioni sul reclutamento del personale come da legge.</p> <p>9. La maggior parte dell'attività della società, o comunque una sua parte significativamente consistente, è svolta con le proprie risorse interne.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione estende il controllo analogo alle proprie partecipate.</p> <p>11. Ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. «a», 2^a parte, del D.lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore.</p>
<p>Articolo 18 – Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.</p> <p>2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.</p> <p>3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.</p>	<p>Articolo 18 – Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.</p> <p>2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.</p> <p>3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.</p>
<p>Articolo 19 - Amministratore delegato</p>	<p>Articolo 19 - Amministratore delegato</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.</p> <p>2. All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.</p> <p>3. Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 13, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.</p> <p>2. All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.</p> <p>3. Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 13, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.</p>
<p>Art. 19 bis - Amministratore Unico</p> <p>1. Nel caso che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.</p> <p>2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d' impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore Generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modifiche al citato contratto di servizio; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale (ex art. 25 comma 4).</p> <p>3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previo specifico indirizzo da parte</p>	<p>Art. 19 bis - Amministratore Unico</p> <p>1. Nel caso che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.</p> <p>2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore Generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modifiche al citato contratto di servizio; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale (ex art. 25 comma 4).</p> <p>3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previo specifico indirizzo da parte</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
dell'Assemblea, ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti dal codice civile.	dell'Assemblea, ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti dal codice civile.
Articolo 20 – Direttore Generale	Articolo 20 – Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta. Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare: a) partecipa alle riunioni del C. di A., ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio dell'esercizio; b) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari; c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo; d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti	1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta. 2. Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare: a) partecipa alle riunioni del C. di A., ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio dell'esercizio; b) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari; c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo; d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>e) dispone i pagamenti e gli incassi; f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati all'Amministratore Unico, al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.</p> <p>Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società. Nell' ipotesi che l' organo esecutivo risulti composto dall' Amministratore Unico, il Direttore Generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell' Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.</p>	<p>e) dispone i pagamenti e gli incassi; f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati all'Amministratore Unico, al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore delegato.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.</p> <p>4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società. Nell' ipotesi che l' organo esecutivo risulti composto dall' Amministratore Unico, il Direttore Generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell' Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.</p>
<p>Articolo 21 – Collegio sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.</p> <p>I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p>L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.</p> <p>Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del codice civile.</p>	<p>Articolo 21 – Collegio sindacale</p> <p>1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.</p> <p>2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p>4. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.</p> <p>5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del codice civile.</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
Al Collegio Sindacale è demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile.	6. [soppresso e sostituito con l'art. 21-bis]
	Art. 21-bis Revisione legale dei conti
	<ol style="list-style-type: none">1. Su proposta motivata dell'organo di controllo l'Assemblea conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del c.c. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.2. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.3. L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.4. Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti:<ol style="list-style-type: none">a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
	rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Articolo 22 – Bilancio	Articolo 22 – Bilancio
<p>1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.</p> <p>3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.</p>	<p>1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e con una relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016.</p> <p>3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.</p>
Articolo 23 - Ripartizione degli utili	Articolo 23 - Ripartizione degli utili
<p>1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati per almeno l'80% a riserva disponibile della società.</p> <p>2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.</p> <p>3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.</p>	<p>1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati per almeno l'80% a riserva disponibile della società.</p> <p>2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.</p> <p>3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.</p>
Articolo 24 - Scioglimento	Articolo 24 - Scioglimento
<p>Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge</p>	<p>1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di</p>

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.	legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
Articolo 25 - Affidamenti <i>in house</i>	Articolo 25 - Affidamenti <i>in house</i>
In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art. 1 c. 4 del presente statuto, la società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. <i>in house</i>) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In termini di presupposti applicativi si precisa che:	1. In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art. 1 c. 4 del presente statuto, la società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. <i>in house</i>) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 2. In termini di presupposti applicativi si precisa che:
1) strumenti di indirizzo e controllo della società: statuto sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;	1) sono strumenti di indirizzo e controllo della società: statuto sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;
2) strumenti di programmazione: bilancio pluriennale di previsione, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;	2) sono strumenti di programmazione: bilancio pluriennale di previsione, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti, atteso che con l' approvazione (come da successivo punto n. 6 di questo comma) di tali strumenti programmatici il Consiglio di Amministrazione recupera i pieni poteri di cui al precedente art. 17, c. 1;
3) strumenti di verifica: report di gestione semestrale all'Assemblea e bilancio consuntivo;	3) sono strumenti di verifica: report di gestione semestrale all'Assemblea e bilancio consuntivo;
4) I soci disporranno del diritto di veto sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale atteso che il contratto di servizio è stato approvato con l' ente di governo dell' Autorità d' ambito territoriale ottimale : a) carta dei servizi per quanto di competenza; b) investimenti nel proprio territorio amministrativo; c) altri predefiniti parametri di efficacia e	4) I soci disporranno del diritto di veto sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale atteso che il contratto di servizio è stato approvato con l' ente di governo dell' Autorità d' ambito territoriale ottimale: a) carta dei servizi per quanto di competenza; b) investimenti nel proprio territorio amministrativo; c) altri predefiniti parametri di efficacia e

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
di efficienza territoriali.	di efficienza territoriali.
5) Spettano ai soci o loro delegati poteri ispettivi verso la società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio.	5) Spettano ai soci o loro delegati poteri ispettivi verso la società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio.
6) Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell'Assemblea ordinaria dei soci, alla quale viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della società partecipata.	6) Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell'Assemblea ordinaria dei soci, alla quale viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della società partecipata.
7) La società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il servizio idrico integrato di cui al proprio oggetto sociale, ovvero una sua significativa parte.	7) La società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il servizio idrico integrato di cui al proprio oggetto sociale, ovvero una sua significativa parte.
8) Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a C.A.D.F. S.p.A. è estesa alle partecipate della medesima. L'organo preposto a tale controllo lo eserciterà anche per il tramite della partecipata diretta C.A.D.F. S.p.A. Tali previsioni saranno inserite anche negli statuti delle partecipate indirette. Per i presupposti quantitativi riferiti al controllo analogo la somma del fatturato di gruppo escluderà quello infragruppo.	8) Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a C.A.D.F. S.p.A. è estesa alle partecipate della medesima. L'organo preposto a tale controllo lo eserciterà anche per il tramite della partecipata diretta C.A.D.F. S.p.A. Tali previsioni saranno inserite anche negli statuti delle partecipate indirette. Per i presupposti quantitativi riferiti al controllo analogo la somma del fatturato di gruppo escluderà quello infragruppo.
9) L'attività sarà comunque svolta per la parte prevalente a favore della collettività degli enti pubblici che controllano; atteso che spetterà all'organo esecutivo della società, ogni anno acclarare, nella relazione sulla	9) Oltre l'ottanta per cento delle attività totali dovrà essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale parametro quantitativo. <i>[Il precedente punto n. 10 diventa il 12]</i></p>	<p><i>[Il precedente punto n. 10 diventa il 12]</i></p> <p>10) La società potrà realizzare una produzione ulteriore rivolta al mercato non protetto rispetto a quella prevalente come individuata nel comma precedente, solo a condizione che la stessa sia finalizzata a conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società ed a beneficio dei servizi rivolti agli enti soci. Spetta all'Organo di Amministrazione verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al venti per cento dell'attività totale. Per tale prima attività, sussistendo la seconda, la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.</p> <p>11) L'Organo di amministrazione, accerterà annualmente, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale sopraccitato parametro quantitativo.</p> <p>12) Le previsioni recate dai commi precedenti del presente articolo saranno adeguate in coerenza ai mutamenti normativi e giurisprudenziali che in tal senso saranno emessi.</p>
<p>10. Le previsioni recate dai commi precedenti del presente articolo saranno adeguate in coerenza ai mutamenti normativi e giurisprudenziali che in tal senso saranno emessi.</p>	

(segue)

(segue)

<i>Versione in vigore</i>	<i>Versione proposta</i>
<p>Articolo 26 – Clausola finale</p> <p>Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.</p> <p>In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.</p> <p>Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.</p>	<p>Articolo 26 – Clausola finale</p> <ol style="list-style-type: none">1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.2. In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

Allegato "B"

C.A.D.F. s.p.a.
Codigoro (Ferrara)

Modifiche di statuto sociale
(bozza)

TESTO INTEGRALE

<i>Edizione</i>	
<i>n</i>	<i>del</i>
1	18/11/2016

2

C.A.D.F. s.p.a.
Codigoro (Ferrara)

Modifiche di statuto sociale
(bozza)

SOMMARIO

3	Art.	1.	Costituzione
3		2.	Sede
3		3.	Durata
3		4.	Oggetto sociale
4		5.	Capitale sociale
5		6.	Azioni
5		7.	Trasferimenti e prelazione
6		8.	Obbligazioni
6		9.	Assemblea dei soci
6		10.	Convocazione delle assemblee
6		11.	Partecipazione all'Assemblea
7		12.	Funzionamento dell'Assemblea
7		13.	Assemblea ordinaria
8		14.	Assemblea straordinaria
8		15.	Amministrazione
10		16.	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
11		17.	Poteri del Consiglio di Amministrazione
12		18.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
13		19.	Amministratore delegato
13		19 <i>bis</i>	Amministratore Unico
13		20.	Direttore Generale
14		21.	Collegio sindacale
14		21 <i>bis</i>	Revisore legale dei conti
15		22.	Bilancio
15		23.	Ripartizione degli utili
15		24.	Scioglimento
15		25.	Affidamenti <i>in house</i>
17		26.	Clausola finale

C.A.D.F. s.p.a.
Codigoro (Ferrara)

Modifiche di statuto sociale
(bozza)

Art. 1
(Costituzione)

- 1) Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000, è costituita a seguito di trasformazione del Consorzio Acque Delta Ferrarese, una Società per Azioni denominata "C.A.D.F. S.p.A."
- 2) La società dovrà mantenere la totalità di capitale pubblico.
- 3) Sono inefficaci, nei confronti della società tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione del precedente comma 2 del presente articolo.
- 4) La società è retta ed organizzata ai fini del modulo gestorio in delegazione interorganica per disporre dell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Art. 2
(Sede)

- 1) La Società ha sede legale nel Comune di Codigoro (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e sedi secondarie in Italia come pure all'estero, che parimenti potranno essere soppresse.

Art. 3
(Durata)

- 1) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 4
(Oggetto sociale)

- 1) La Società ha per oggetto, **nel rispetto delle prescrizioni di legge, i seguenti servizi pubblici locali per i quali gode di diritti speciali o esclusivi:** l'impianto e la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio, nel territorio dei comuni soci; la gestione di servizi e/o interventi attinenti il patrimonio idrico finalizzati alla tutela dell'ambiente, dell'agricoltura, della fauna e della flora acquatica, dei processi geomorfologici e degli equilibri idrologici; per la realizzazione e/o gestione di impianti e di attività ricreative o sportive connesse con l'utilizzo di risorse idriche, nonché per la gestione di servizi che saranno demandati dai Comuni soci.

Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:

- a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;

- b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;
 - c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.
 - d) la società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (*Digital European Cordless Telephone*), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza *hardware* e *software*.
- 2) La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre, **ai sensi di legge:**
- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
 - assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
 - rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.
- 3) La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5
(Capitale sociale)

- 1) Il capitale sociale è di Euro 39.329.000,00= (trentanovemilionitrecentoventinovemila virgola zero zero) suddiviso in n. 39.329.000 (trentanovemilionitrecentoventinovemila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 = (uno).
- Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 2 e 3 del presente statuto.
- Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

Art. 6
(Azioni)

- 1) Le azioni sono nominative e indivisibili.
La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.
- 2) Possono detenere azioni solo i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite della società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all'art. 4.
Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.
I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 c.c.
- 3) La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art. 7
(Trasferimenti e prelazione)

- 1) Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.
- 3) I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno

liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8
(*Obbligazioni*)

- 1) La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 9
(*Assemblea dei soci*)

- 1) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 2) Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.
- 3) **La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.**

Art. 10
(*Convocazione delle assemblee*)

- 1) L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei Sindaci effettivi.
In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

Art. 11
(*Partecipazione all'Assemblea*)

- 1) Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C.

- 2) Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Cod. civ.

Art. 12

(Funzionamento dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.
- 3) Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.
- 4) Ogni socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.

Art. 13

(Assemblea ordinaria)

- 1) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
 - b) nomina il Presidente **con possibilità di attribuire al medesimo deleghe ai sensi dell' art. 11, c. 9, lett. «a», 2^a parte, D.lgs. 175/2016**, e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e **l'organo di revisione** secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
 - c) determina il compenso degli Amministratori **del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti, atteso che in ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti di detti organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberato dopo lo svolgimento dell'attività o trattamento di fine mandato;**
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
 - g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) approva il *report* di gestione semestrale ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto;
 - l) **approva la relazione annuale (all'interno della relazione sulla gestione) sul governo societario.**
- 2) L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 3) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nonché la maggioranza numerica dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale sociale presente.
- Per l'approvazione dei seguenti atti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale:
- bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
 - *report* di gestione semestrale di cui al precedente punto i);
 - nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14

(Assemblea straordinaria)

- 1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.
 - 2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
- Per le modifiche a **contenuto discrezionale** dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, **atteso che per le modifiche *ope legis* (e quindi senza alcuna discrezionalità) è competente l'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell' art. 7, c. 7, D.lgs. 175/2016.**

Art. 15

(Amministrazione)

- 1) **La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora sia consentito dalle disposizioni di legge in materia, da un Consiglio di**

Amministrazione composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalle disposizioni previste in attuazione del D.lgs. 175/2016. Sino all'adozione delle disposizioni attuative del D.lgs. 175/2016, resta confermata l'attuale forma dell'organo amministrativo.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente **esclusivamente** con funzioni vicarie e **senza riconoscimento di compensi aggiuntivi**.
- 3) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

- 4) La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del c.c.

Restano ferme le ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in applicazione della L. 190/2012.

- 5) La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo, sia esso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti attraverso lo statuto sociale di C.A.D.F. S.p.A.

I Sindaci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

- 6) Non sussistendo il consenso si procederà secondo il voto di lista.

Ciascun socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.

Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.

Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

- 7) Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi del comma 5 del presente articolo, quanto in caso di nomina con voto di lista ai sensi del comma 6 precedente, unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:

— il *curriculum* professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della *privacy*, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;

— la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge o dal presente statuto.

Le liste dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea rimanendo depositate presso la sede sociale sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.

Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.

Art. 16

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.
- 2) Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;
 - b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
 - c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.
- 3) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.
- 4) E' ammessa la possibilità, qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione

ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

- 5) La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trasciversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, per il perseguimento degli scopi istituzionali, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive.

Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 17

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.
- 3) La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.
- 4) **Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di**

controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

- 5) Il Consiglio di Amministrazione adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. rubricato "Relazione sulla gestione". Se dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi, detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

- 6) Il Consiglio di Amministrazione, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto nel successivo c. 8, pubblicandolo sul sito istituzionale della società.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'Assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed *extra* operativa, pubblicando i relativi provvedimenti e i contratti sul sito istituzionale della società.
- 8) Il Consiglio di Amministrazione applica le disposizioni sul reclutamento del personale come da legge.
- 9) La maggior parte dell'attività della società, o comunque una sua parte significativamente consistente, è svolta con le proprie risorse interne.
- 10) Il Consiglio di Amministrazione estende il controllo analogo alle proprie partecipate.
- 11) Ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. «a», 2^a parte, del D.lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore.

Art. 18

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.
- 2) In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.

- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

Art. 19
(Amministratore Delegato)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno solo Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.
- 2) All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.
- 3) Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 13, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Art. 19 bis
(Amministratore Unico)

- 1) Nel caso che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.
- 2) Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore Generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle modifiche al citato contratto di servizio; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale (ex art. 25 comma 4).
- 3) I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previo specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti dal codice civile.

Art. 20
(Direttore Generale)

- 1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta.
- 2) Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare:
 - a) partecipa alle riunioni del C. di A., ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio dell'esercizio;

- b) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
 - c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
 - d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
 - e) dispone i pagamenti e gli incassi;
 - f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati all'Amministratore Unico, al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore Delegato.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.
- 4) Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società. Nell'ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall'Amministratore Unico, il Direttore Generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

Art. 21
(Collegio sindacale)

- 1) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
- 2) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
- 3) La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 4) L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.
- 5) Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del codice civile.

Art. 21-bis
(Revisione legale dei conti)

- 1) **Su proposta motivata dell'organo di controllo l'Assemblea conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del c.c. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.**
- 2) **L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.**

- 3) **L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.**
- 4) **Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti:**
 - a) **esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;**
 - b) **verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.**

Art. 22
(Bilancio)

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e con una relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016.
- 3) Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 23
(Ripartizione degli utili)

- 1) Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati per almeno l'80% a riserva disponibile della società.
- 2) Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
- 3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 24
(Scioglimento)

- 1) Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Art. 25
(Affidamenti in house)

- 1) In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art. 1 c. 4 del presente statuto, la società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- 2) In termini di presupposti applicativi si precisa che:
 - 1) sono strumenti di indirizzo e controllo della società: statuto sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;
 - 2) sono strumenti di programmazione: bilancio pluriennale di previsione, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti, **atteso che con l'approvazione (come da successivo punto n. 6 di questo comma) di tali strumenti programmatici il Consiglio di Amministrazione recupera i pieni poteri di cui al precedente art. 17, c. 1;**
 - 3) sono strumenti di verifica: report di gestione semestrale all'Assemblea e bilancio consuntivo;
 - 4) I soci disporranno del diritto di veto sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale atteso che il contratto di servizio è stato approvato con l'ente di governo dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale: a) carta dei servizi per quanto di competenza; b) investimenti nel proprio territorio amministrativo; c) altri predefiniti parametri di efficacia e di efficienza territoriali.
 - 5) Spettano ai soci o loro delegati poteri ispettivi verso la società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio.
 - 6) Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell'Assemblea ordinaria dei soci, alla quale viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della società partecipata.
 - 7) La società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il servizio idrico integrato di cui al proprio oggetto sociale, ovvero una sua significativa parte.
 - 8) Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a C.A.D.F. S.p.A. è estesa alle partecipate della medesima.
L'organo preposto a tale controllo lo eserciterà anche per il tramite della partecipata diretta C.A.D.F. S.p.A. Tali previsioni saranno inserite anche negli statuti delle partecipate indirette. Per i presupposti quantitativi riferiti al controllo analogo la somma del fatturato di gruppo escluderà quello infragruppo.
 - 9) **Oltre l'ottanta per cento delle attività totali dovrà essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.**
 - 10) **La società potrà realizzare una produzione ulteriore rivolta al mercato non protetto rispetto a quella prevalente come individuata nel comma precedente, solo a condizione che la stessa sia finalizzata a conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società ed a beneficio dei servizi rivolti agli enti soci.**
Spetta all'Organo di Amministrazione verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al venti per cento dell'attività totale. Per tale prima attività, sussistendo la seconda, la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.

- 11) **L'Organo di amministrazione, accerterà annualmente, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale sopraccitato parametro quantitativo.**
- 12) **Le previsioni recate dai commi precedenti del presente articolo saranno adeguate in coerenza ai mutamenti normativi e giurisprudenziali che in tal senso saranno emessi.**

Art. 26
(Clausola finale)

- 1) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.
- 2) In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
- 3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

Allegato "C"

DELTA WEB S.p.A.
Codigoro (Ferrara)
Modifiche di statuto sociale
TESTO A FRONTE

STATUTO ATTUALE	STATUTO MODIFICATO EX NOVO:
<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p>della Società "DELTA.WEB S.p.A." con sede in Codigoro (FE).</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">Denominazione - Oggetto - Sede - Durata</p> <p>Art. 1 - Denominazione</p> <p>E' costituita una società per azioni con la denominazione "DELTA.WEB S.p.A."</p> <p>Art. 2 - Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, la ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di:</p> <p>a) reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità,</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p>della Società "DELTA WEB S.p.A." con sede in Codigoro (FE).</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">Denominazione - Oggetto - Sede - Durata</p> <p>Art. 1 - Denominazione</p> <p>E' costituita una società per azioni con la denominazione "DELTA WEB S.p.A."</p> <p>Art. 2 - Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di legge, il seguente servizio pubblico locale per il quale gode di diritti speciali o esclusivi.</p> <p>La ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di:</p> <p>a) reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP,</p>

<p>servizi di accesso, servizi di Internet - Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati - anche a commutazione di pacchetto e/o circuito - e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software;</p> <p>b) servizi in materia informatica, di networking, di elaborazione e gestione di banche dati, sviluppati sia su sistemi tradizionali - ossia reti private di computer - che su sistemi di reti pubbliche - ossia Internet, Intranet e Extranet;</p> <p>c) applicazioni multimediali;</p> <p>La società potrà inoltre effettuare per quanto connesso ed inerente a quanto sopra precisato ed ai sensi di legge :</p> <p>a) la vendita di pubblicità su Internet;</p> <p>b) le attività di consulenza, informazione e formazione in materia informatica;</p> <p>c) il commercio e l'installazione di software, di materiali audiovisivi, di apparecchiature elettroniche dedicate al calcolo ed ai processi di</p>	<p>servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet - Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati - anche a commutazione di pacchetto e/o circuito - e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software;</p> <p>b) servizi in materia informatica, di networking, di elaborazione e gestione di banche dati, sviluppati sia su sistemi tradizionali - ossia reti private di computer - che su sistemi di reti pubbliche - ossia Internet, Intranet e Extranet;</p> <p>c) applicazioni multimediali;</p> <p>La società potrà inoltre effettuare per quanto connesso ed inerente a quanto sopra precisato ed ai sensi di legge:</p> <p>a) la vendita di pubblicità su Internet;</p> <p>b) le attività di consulenza, informazione e formazione in materia informatica;</p> <p>c) il commercio e l'installazione di software, di materiali audiovisivi, di apparecchiature elettroniche dedicate al calcolo ed ai processi di</p>
---	---

<p>telecomunicazioni;</p> <p>d) l'acquisizione di mandati di agenzia e di rappresentanza, nonché la vendita diretta ed indiretta, di software, servizi informatici, computer, accessori elettronici e materiale elettronico.</p> <p>La società potrà inoltre compiere ogni altra attività connessa o complementare a quelle sopra specificate nonché qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria avente attinenza con l'oggetto sociale e/o ritenuta utile al conseguimento dello stesso. La società potrà quindi anche acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni sociali, aziende e immobili; potrà concedere prestiti e garanzie, rilasciare fideiussioni, avalli e garanzie anche reali in genere a favore di terzi.</p> <p>La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e di eventuali vincoli in materia di telecomunicazioni, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.</p> <p>Si vogliono comunque escludere tutte le attività di cui alle Leggi 39/1989, 197/1991, D.Lgs. n. 385/1993.</p> <p>Art. 3 - Sede</p>	<p>telecomunicazioni;</p> <p>d) l'acquisizione di mandati di agenzia e di rappresentanza, nonché la vendita diretta ed indiretta, di software, servizi informatici, computer, accessori elettronici e materiale elettronico.</p> <p>La società potrà inoltre, ai sensi di legge, compiere ogni altra attività connessa o complementare a quelle sopra specificate nonché qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria avente attinenza con l'oggetto sociale e/o ritenuta utile al conseguimento dello stesso. La società potrà quindi anche acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni sociali, aziende e immobili; potrà concedere prestiti e garanzie, rilasciare fideiussioni, avalli e garanzie anche reali in genere a favore di terzi.</p> <p>La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e di eventuali vincoli in materia di telecomunicazioni, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.</p> <p>Si vogliono comunque escludere tutte le attività di cui alle Leggi 39/1989, 197/1991, D.lgs. n. 385/1993.</p> <p>Art. 3 - Sede</p>
---	--

<p>La sede legale della società è nel Comune di Codigoro (FE), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.</p> <p>Nei modi di legge potranno essere istituite altrove, nonché soppresse, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze.</p> <p>Art. 4 - Domicilio dei Soci</p> <p>Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Art. 5 - Durata</p> <p>La durata della società é fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">Capitale</p> <p>Art. 6 - Capitale Sociale e sua variazione</p> <p>Il capitale sociale é di Euro 2.916.670,00= (duemilioninovecentosedicimilaseicentosettanta/00), diviso in 291.667 azioni del valore nominale di Euro 10,00= (dieci/00) ciascuna assegnate secondo quanto risulta dal libro dei soci; può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto del Codice Civile in materia.</p> <p>Art. 7 - Azioni</p> <p>Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p>	<p>La sede legale della società è nel Comune di Codigoro (FE), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.</p> <p>Nei modi di legge potranno essere istituite altrove, nonché soppresse, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze.</p> <p>Art. 4 - Domicilio dei Soci</p> <p>Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Art. 5 - Durata</p> <p>La durata della società é fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">Capitale</p> <p>Art. 6 - Capitale Sociale e sua variazione</p> <p>Il capitale sociale é di Euro 2.916.670,00= (duemilioninovecentosedicimilaseicentosettanta/00), diviso in 291.667 azioni del valore nominale di Euro 10,00= (dieci/00) ciascuna assegnate secondo quanto risulta dal libro dei soci; può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto del Codice Civile in materia.</p> <p>Art. 7 - Azioni</p> <p>Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p>
--	--

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

La società per Azioni non ha obbligo di emettere titoli azionari.

Nel rispetto delle disposizioni normative e qualora i soci pubblici che detengono il capitale dei propri soci lo autorizzino, la società potrà destinare a uno o più soci finanziatori non stabili una partecipazione minoritaria, senza che ciò alteri il proprio profilo di società a partecipazione pubblica totalitaria indiretta. Detto socio (o soci) non parteciperà al governo aziendale e quindi ai profitti ed alle perdite di esercizio e, se del caso, attribuendo come da direttiva di Assemblea a detto socio privato di minoranza una specifica categoria di azioni.

Art. 8 - Trasferimenti e prelazione

Il socio che intenda trasferire a qualunque titolo anche gratuito e di liberalità le proprie azioni o parte di esse, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a soggetti diversi dagli altri soci o comunque non nel rispetto della proporzionalità delle quote azionarie, dovrà previamente offrirle in opzione agli altri soci, dandone loro comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. con copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il valore nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito)

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

La società per Azioni non ha obbligo di emettere titoli azionari.

Nel rispetto delle disposizioni normative e qualora i soci pubblici che detengono il capitale dei propri soci lo autorizzino, la società potrà destinare a uno o più soci finanziatori non stabili una partecipazione minoritaria, senza che ciò alteri il proprio profilo di società a partecipazione pubblica totalitaria indiretta. Detto socio (o soci) non parteciperà al governo aziendale e quindi ai profitti ed alle perdite di esercizio e, se del caso, attribuendo come da direttiva di Assemblea a detto socio privato di minoranza una specifica categoria di azioni.

Art. 8 - Trasferimenti e prelazione

Il socio che intenda trasferire a qualunque titolo anche gratuito e di liberalità le proprie azioni o parte di esse, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a soggetti diversi dagli altri soci o comunque non nel rispetto della proporzionalità delle quote azionarie, dovrà previamente offrirle in opzione agli altri soci, dandone loro comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. con copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il valore nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito)

e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti soci entro quindici giorni dal ricevimento: quelli tra i destinatari che intendano accettare in tutto o in parte il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata R.R., la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte, le azioni o i diritti offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti soci entro quindici giorni dal ricevimento: quelli tra i destinatari che intendano accettare in tutto o in parte il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata R.R., la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte, le azioni o i diritti offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e segg. C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

Organi della Società - Assemblee

Art. 10 - Organi della Società

Sono organi della Società:

1. L'Assemblea dei Soci
2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio Sindacale

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Il diritto di intervento all'Assemblea dei soci anche in presenza di delega,

Art. 9 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e segg. C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

Organi della Società - Assemblee

Art. 10 - Organi della Società

Sono organi della Società:

1. L'Assemblea dei Soci
2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio Sindacale e l'**Organo di Revisione.**

La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Il diritto di intervento all'Assemblea dei soci anche in presenza di delega,

deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea é ordinaria o straordinaria ai sensi delle vigenti norme in materia; essa è convocata dall'organo amministrativo della società anche al di fuori della sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 Codice Civile.

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio degli stessi risultante dal libro soci.

La lettera di convocazione può essere inviata anche con mezzi informatici purchè garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con la stessa lettera potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione; qualora la prima andasse deserta, la seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a

deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi delle vigenti norme in materia; essa è convocata dall'organo amministrativo della società anche al di fuori della sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 Codice Civile.

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio degli stessi risultante dal libro soci.

La lettera di convocazione può essere inviata anche con mezzi informatici purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con la stessa lettera potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione; qualora la prima andasse deserta, la seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a

<p>deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>Art. 13 - Assemblea Ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approva il bilancio; 2. Nomina il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, nomina l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, garantendo che almeno un terzo dei componenti di ogni organo collegiale appartenga al genere meno rappresentato (DPR 251/2012); 3. Determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale; 4. Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori; 6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed</p>	<p>deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>Art. 13 - Assemblea Ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approva il bilancio; 2. Nomina il Presidente, con possibilità di attribuire al medesimo deleghe ai sensi dell'art. 11 comma 9, lett. a, 2^a parte del D.lgs. 175/2016, ed i componenti il Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, nomina l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e l'organo di revisione, garantendo che almeno un terzo dei componenti di ogni organo collegiale appartenga al genere meno rappresentato (DPR 251/2012); 3. Determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti, atteso che in ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti di detti organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamento di fine mandato; 4. Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle
---	--

all'oggetto della società, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza dei termini ordinario, lo richiedano, il termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori;

6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

7. Approva la relazione annuale (all'interno della relazione di gestione) sul governo societario.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, lo richiedano, il termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge. Essa è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea, e se del caso, da due scrutatori scelti tra i soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando gli Amministratori lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge. Essa è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C.

Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea, e se del caso, da due scrutatori scelti tra i soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando gli Amministratori lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

- TITOLO IV

Amministrazione

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora sia consentito dalle disposizioni di legge in materia, da un Consiglio

numero di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci ai sensi delle leggi speciali ed ordinarie, nel rispetto della parità di genere prevista dalla legge. Al Presidente vengono assegnate le funzioni di Amministratore Delegato.

Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Gli amministratori, che durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso Enti, aziende pubbliche o private. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalle disposizioni previste in attuazione del D.lgs. 175/2016.

~~Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci ai sensi delle leggi speciali ed ordinarie, nel rispetto della parità di genere prevista dalla legge. Al Presidente vengono assegnate le funzioni di Amministratore Delegato.~~

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente esclusivamente con funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo,

salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Restano ferme le ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in applicazione della L. 190/2012.

~~Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Gli amministratori, che durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili, possono~~

<p>Art. 16 bis - Amministratore Unico</p> <p>Nel caso che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.</p> <p>I poteri di straordinaria amministrazione sono invece di competenza dell'Assemblea dei soci, che delibera validamente con le maggioranze del presente statuto, oppure applicando quanto previsto dal successivo art. 24 bis.</p>	<p>essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso Enti, aziende pubbliche o private. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>Art. 16 bis - Amministratore Unico</p> <p>Nel caso che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione compreso tutto quanto previsto dall'art. 18, commi da 4 a 11 del presente Statuto.</p> <p>I poteri di straordinaria amministrazione sono invece di competenza dell'Assemblea dei soci, che delibera validamente con le maggioranze del presente statuto, oppure applicando quanto previsto dal successivo art. 24 bis.</p>
--	--

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vicepresidente, con comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare ed è inviata, alternativamente tramite raccomandata A/R, telefax o posta elettronica a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima. Ai consiglieri, in ogni caso, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'adunanza medesima. A prescindere da ogni formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vicepresidente, con comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare ed è inviata, alternativamente tramite raccomandata R.R., telefax o posta elettronica a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima. Ai consiglieri, in ogni caso, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'adunanza medesima. A prescindere da ogni formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi

di collegamento audiovisivo (videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente di riunione ed il Segretario.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, vendere e permutare immobili;
- conferire immobili in altre società costituite e costituende;
- rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie ed assumere partecipazioni e interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto.
- acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari;

di collegamento audiovisivo (videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente di riunione ed il Segretario.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, vendere e permutare immobili;
- conferire immobili in altre società costituite e costituende;
- rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie ed assumere partecipazioni e interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto.
- acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari;

<ul style="list-style-type: none"> - rinunciare ad ipoteche legali; - esonerare i Direttori dell'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare da responsabilità; - autorizzare a compiere qualunque operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato. <p>Ai sensi dell'art. 2365 C.C. sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma C.C.; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale; - nonché, ai sensi dell'art. 2446, terzo comma C.C., la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale. <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo stabilito dall'Assemblea dei soci e/o in percentuale sull'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rinunciare ad ipoteche legali; - esonerare i Direttori dell'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare da responsabilità; - autorizzare a compiere qualunque operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato. <p>Ai sensi dell'art. 2365 C.C. sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma C.C.; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale; - nonché, ai sensi dell'art. 2446, terzo comma C.C., la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale. <p>Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli</p>
--	--

<p>L'Assemblea può inoltre stabilire la corresponsione di gettoni di presenza agli amministratori.</p> <p>La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.</p> <p>Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e i relativi verbali sono firmati dai rispettivi Presidenti e Segretari.</p>	<p>strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. rubricato "Relazione sulla gestione". Se</p>
--	--

dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Il Consiglio di Amministrazione, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto nel successivo c. 8, pubblicandolo sul sito istituzionale della società.

Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'Assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a

contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa, pubblicando i relativi provvedimenti e i contratti sul sito istituzionale della società.

Il Consiglio di Amministrazione applica le disposizioni sul reclutamento del personale come da legge.

La maggior parte dell'attività della società, o comunque una sua parte significativamente consistente, è svolta con le proprie risorse interne.

Il Consiglio di Amministrazione estende il controllo analogo alle proprie partecipate.

Ai sensi dell' art. 11, c. 4, lett. «a», 2^a parte, del D.lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore.

~~Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo stabilito dall'Assemblea dei soci e/o in percentuale sull'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale. L'Assemblea può inoltre stabilire la corresponsione di gettoni di presenza agli amministratori.~~

~~La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.~~

Agli amministratori spetta ~~inoltre~~ il rimborso delle

<p>Art. 19 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio</p> <p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite la rappresentanza e la firma della Società. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sono attribuite al Vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta la Società in giudizio con la facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.</p> <p>Art. 20 - Amministratore Delegato, Direttore Generale</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta delega parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega. L'Assemblea può nominare un Direttore Generale cui attribuire la esecutività delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e i relativi verbali sono firmati dai rispettivi Presidenti e Segretari.</p> <p>Art. 19 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio</p> <p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite la rappresentanza e la firma della Società. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sono attribuite al Vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta la Società in giudizio con la facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.</p> <p>Art. 20 - Amministratore Delegato, Direttore Generale</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno solo Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.</p> <p>All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale</p> <p>Art. 21 - Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e segg. del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea ordinaria dei soci istituisce il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea che nomina i sindaci ne determina i compensi e designa il Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta delega parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega. L'Assemblea può nominare un Direttore Generale cui attribuire la esecutività delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale e Revisione legale</p> <p>Art. 21 - Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e segg. del C.C.</p> <p>L'Assemblea ordinaria dei soci istituisce il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea che nomina i sindaci ne determina i compensi e designa il Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Art. 21-bis - Revisione legale dei conti</p>
---	--

Su proposta motivata dell'organo di controllo l'Assemblea conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del C.C. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

TITOLO VI

Direttore Generale

Art. 21 ter - Direttore Generale

L'Assemblea può nominare un Direttore Generale cui attribuire la esecutività delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare:

- a) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
- b) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
- c) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
- d) dispone i pagamenti e gli incassi;
- e) compie tutti gli atti di gestione che non

siano riservati all'Amministratore Unico, al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società. Nell'ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall'Amministratore Unico, il Direttore Generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

TITOLO VI

Bilancio e Utili

Art. 22 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve procedere, entro i termini di legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Art. 22 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve procedere, entro i termini di legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione

sull'andamento della gestione sociale.

Art. 23 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo il caso in cui l'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, non abbia provveduto a deliberare accantonamenti a riserve straordinarie o altre destinazioni o non abbia disposto il rinvio degli stessi in tutto o in parte ai successivi esercizi. Il pagamento dei dividendi va effettuato presso le casse della società a decorrere dalla data stabilita annualmente dalla stessa. In difetto della fissazione della data di decorrenza del pagamento dei dividendi, gli stessi si devono considerare a disposizione dei soci presso le casse della sede sociale a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della delibera di distribuzione degli utili ai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 24 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea

sull'andamento della gestione sociale **e con una relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del D.lgs. 175/2016.**

Art. 23 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo il caso in cui l'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, non abbia provveduto a deliberare accantonamenti a riserve straordinarie o altre destinazioni o non abbia disposto il rinvio degli stessi in tutto o in parte ai successivi esercizi. Il pagamento dei dividendi va effettuato presso le casse della società a decorrere dalla data stabilita annualmente dalla stessa. In difetto della fissazione della data di decorrenza del pagamento dei dividendi, gli stessi si devono considerare a disposizione dei soci presso le casse della sede sociale a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della delibera di distribuzione degli utili ai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

Scioglimento

Art. 24 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea

determinerà le modalità della liquidazione e provvederà, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII

Controllo analogo

Art. 24 bis - Controllo analogo

Essendo la partecipazione al capitale sociale detenuta da società in house, Delta Web S.p.A. rientra nel novero delle società a totale partecipazione pubblica indiretta ed è pertanto attratta al controllo analogo nello stretto rispetto delle seguenti previsioni :

1) l' organismo deputato al controllo analogo è lo stesso presente nelle proprie partecipanti, salvo deleghe in toto o in parte all' Assemblea ordinaria dei soci di Delta Web S.p.A.;

2) il complesso dell' attività ricompresa nel controllo analogo è lo stesso delle proprie partecipanti che sarà cura dell' Assemblea ordinaria dei soci di questa società veicolare alla medesima;

3) ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, restano comunque riservati alla competenza dell'Assemblea delle società che detengono le partecipazioni i seguenti atti fondamentali:

a) Programma degli investimenti annuale e pluriennale;

determinerà le modalità della liquidazione e provvederà, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

Controllo analogo

Art. 24 bis - Controllo analogo

Essendo la partecipazione al capitale sociale detenuta da società in house, Delta Web S.p.A. rientra nel novero delle società a totale partecipazione pubblica indiretta ed è pertanto attratta al controllo analogo nello stretto rispetto delle seguenti previsioni:

1) l'organismo deputato al controllo analogo è lo stesso presente nelle proprie partecipanti, salvo deleghe in toto o in parte all'Assemblea ordinaria dei soci di Delta Web S.p.A.;

2) il complesso dell'attività ricompresa nel controllo analogo è lo stesso delle proprie partecipanti che sarà cura dell'Assemblea ordinaria dei soci di questa società veicolare alla medesima;

3) ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, restano comunque riservati alla competenza dell'Assemblea delle società che detengono le partecipazioni i seguenti atti fondamentali:

a) Programma degli investimenti annuale e pluriennale;

b) Indirizzi sulle politiche tariffarie relative al servizio pubblico di cui all'art. 2 del presente statuto;

c) Modifiche del presente Statuto, anche in coerenza con il perseguimento della sana gestione e dell'equilibrio economico-finanziario della stessa.

4) per i presupposti quantitativi finalizzati alla permanenza dell'in house, la somma del fatturato di gruppo escluderà quello infragruppo;

b) Indirizzi sulle politiche tariffarie relative al servizio pubblico di cui all'art. 2 del presente statuto;

c) Modifiche del presente Statuto, anche in coerenza con il perseguimento della sana gestione e dell'equilibrio economico-finanziario della stessa.

4) Per i presupposti quantitativi finalizzati alla permanenza dell'in house, la somma del fatturato di gruppo escluderà quello infragruppo.

5) Ai fini di quanto previsto dal presente punto, oltre l'ottanta per cento delle attività totali dovrà essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

6) La società potrà realizzare una produzione ulteriore rivolta al mercato non protetto rispetto a quella prevalente come individuata nel comma precedente, solo a condizione che la stessa sia finalizzata a conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società ed a beneficio dei servizi rivolti agli enti soci.

7) Spetta all'Organo di Amministrazione verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al venti per cento dell'attività totale. Per tale prima attività, sussistendo la seconda la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività

5) la società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il proprio scopo istituzionale, ovvero una sua significativa parte;

6) all'organo proposto al controllo, come da precedente punto sub 1, spettano poteri ispettivi verso questa società e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione di pubblico servizio;

7) la società attiva le procedure di selezione del personale ai sensi di legge;

8) rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, che potranno essere adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione degli indirizzi da parte dell'Assemblea. Spetta inoltre all'Assemblea fornire all'Amministratore Unico gli indirizzi di sana gestione, sulle proposte di modifiche alla convenzione a disciplina dei rapporti tra la partecipante e questa società, sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale in stretta coerenza con quanto esteso alle proprie partecipanti.

protetta e non.

8) la società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il proprio scopo istituzionale, ovvero una sua significativa parte;

9) all'organo preposto al controllo, come da precedente punto sub 1, spettano poteri ispettivi verso questa società e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione di pubblico servizio;

10) la società attiva le procedure di selezione del personale ai sensi di legge;

11) rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, che potranno essere adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione degli indirizzi da parte dell'Assemblea. Spetta inoltre all'Assemblea fornire all'Amministratore Unico gli indirizzi di sana gestione, sulle proposte di modifiche alla convenzione a disciplina dei rapporti tra la partecipante e questa società, sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale in stretta coerenza con quanto esteso alle proprie partecipanti.

12) L'Organo di amministrazione, accerterà annualmente, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale sopraccitato parametro quantitativo.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 25 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Ferrara.

Art. 26 - Clausola finale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.

In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

13) Le previsioni recate dai commi precedenti del presente articolo saranno adeguate in coerenza ai mutamenti normativi e giurisprudenziali che in tal senso saranno emessi.

TITOLO X

Disposizioni generali

Art. 25 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Ferrara.

Art. 26 - Clausola finale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.

In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

STATUTO

della Società "DELTA WEB S.p.A." con sede in Codigoro (FE)

Modifiche di statuto sociale
(bozza)

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Pag.
TITOLO I		
1.	Denominazione	2
2.	Oggetto	2
3.	Sede	3
4.	Domicilio dei soci.....	3
5.	Durata	4
TITOLO II		
6.	Capitale sociale e sue variazioni.....	4
7.	Azioni	4
8.	Trasferimenti e prelazione	4
9.	Obbligazioni	5
TITOLO III		
10.	Organi della società	6
11.	Assemblea dei soci	6
12.	Convocazione dell'Assemblea	6
13.	Assemblea ordinaria	7
14.	Assemblea straordinaria	8
15.	Funzionamento dell'Assemblea	8
TITOLO IV		
16.	Consiglio di amministrazione.....	9
16.bis.	Amministratore Unico	10
17.	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	10
18.	Poteri del Consiglio di Amministrazione	11
19.	Presidente e Vice Presidente del Consiglio	14
20.	Amministratore Delegato	14
TITOLO V		
21.	Collegio sindacale	15
21.bis	Revisione legale dei conti.....	15
TITOLO VI		
21.ter.	Direttore Generale	16
TITOLO VII		
22.	Bilancio.....	17
23.	Ripartizione degli utili	17
TITOLO VIII		
24.	Scioglimento.....	18
TITOLO IX		
24 bis.	Controllo analogo	18
TITOLO X		
25.	Foro competente	20
26.	Clausola finale.....	20

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione "DELTA WEB S.p.A.".

Art. 2 - Oggetto

La società ha per oggetto, **nel rispetto delle prescrizioni di legge, il seguente servizio pubblico locale per il quale gode di diritti speciali o esclusivi.**

La ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di:

- a) reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet - Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati - anche a commutazione di pacchetto e/o circuito - e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software;
- b) servizi in materia informatica, di networking, di elaborazione e gestione di banche dati, sviluppati sia su sistemi tradizionali - ossia reti private di computer - che su sistemi di reti pubbliche - ossia Internet, Intranet e Extranet;
- c) applicazioni multimediali;

La società potrà inoltre effettuare per quanto connesso ed inerente a quanto sopra precisato ed ai sensi di legge:

- a) la vendita di pubblicità su Internet;
- b) le attività di consulenza, informazione e formazione in materia informatica;
- c) il commercio e l'installazione di software, di materiali audiovisivi, di apparecchiature elettroniche dedicate al calcolo ed ai processi di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di mandati di agenzia e di rappresentanza, nonché la vendita diretta ed indiretta, di software, servizi informatici, computer, accessori elettronici e materiale elettronico.

La società potrà inoltre, **ai sensi di legge**, compiere ogni altra attività connessa o complementare a quelle sopra specificate nonché qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria avente attinenza con l'oggetto sociale e/o ritenuta utile al conseguimento dello stesso. La società potrà quindi anche acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni sociali, aziende e immobili; potrà concedere prestiti e garanzie, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali in genere a favore di terzi.

La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e di eventuali vincoli in materia di telecomunicazioni, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.

Si vogliono comunque escludere tutte le attività di cui alle Leggi 39/1989, 197/1991, D.lgs. n. 385/1993.

Art. 3 - Sede

La sede legale della società è nel Comune di Codigoro (FE), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

Nei modi di legge potranno essere istituite altrove, nonché soppresse, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 4 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - Durata

La durata della società é fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

Capitale

Art. 6 - Capitale Sociale e sua variazione

Il capitale sociale è di Euro 2.916.670,00= (duemilioninovecentosedicimilaseicentostetanta/00), diviso in 291.667 azioni del valore nominale di Euro 10,00= (dieci/00) ciascuna assegnate secondo quanto risulta dal libro dei soci; può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto del Codice Civile in materia.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

La società per Azioni non ha obbligo di emettere titoli azionari.

Nel rispetto delle disposizioni normative e qualora i soci pubblici che detengono il capitale dei propri soci lo autorizzino, la società potrà destinare a uno o più soci finanziatori non stabili una partecipazione minoritaria, senza che ciò alteri il proprio profilo di società a partecipazione pubblica totalitaria indiretta. Detto socio (o soci) non parteciperà al governo aziendale e quindi ai profitti ed alle perdite di esercizio e, se del caso, attribuendo come da direttiva di Assemblea a detto socio privato di minoranza una specifica categoria di azioni.

Art. 8 - Trasferimenti e prelazione

Il socio che intenda trasferire a qualunque titolo anche gratuito e di liberalità le proprie azioni o parte di esse, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a soggetti diversi dagli altri soci o comunque non nel rispetto

della proporzionalità delle quote azionarie, dovrà previamente offrirle in opzione agli altri soci, dandone loro comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. con copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il valore nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito) e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti soci entro quindici giorni dal ricevimento: quelli tra i destinatari che intendano accettare in tutto o in parte il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata R.R., la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte, le azioni o i diritti offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e segg. C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

Organi della Società - Assemblee

Art. 10 - Organi della Società

Sono organi della Società:

1. L'Assemblea dei Soci
2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione.

La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Il diritto di intervento all'Assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi delle vigenti norme in materia; essa è convocata dall'organo amministrativo della società anche al di fuori della sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 Codice Civile.

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio degli stessi risultante dal libro soci.

La lettera di convocazione può essere inviata anche con mezzi informatici purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con la stessa lettera potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione; qualora la prima andasse deserta, la seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio;
2. Nomina il Presidente, **con possibilità di attribuire al medesimo deleghe ai sensi dell'art. 11 comma 9, lett. a, 2^a parte del D.lgs. 175/2016**, ed i componenti il Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, nomina l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e **l'organo di revisione**, garantendo che almeno un terzo dei componenti di ogni organo collegiale appartenga al genere meno rappresentato (DPR 251/2012);
3. Determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale e **del Revisore legale dei conti, atteso che in ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti di detti organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamento di fine mandato;**
4. Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori;
6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

7. approva la relazione annuale (all'interno della relazione di gestione) sul governo societario.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, lo richiedano, il termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge. Essa è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C.

Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea, e se del caso, da due scrutatori scelti tra i soci. Le delibera-

zioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando gli Amministratori lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora sia consentito dalle disposizioni di legge in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalle disposizioni previste in attuazione del D.lgs. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente esclusivamente con funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Restano ferme le ulteriori cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in applicazione della legge 190/2012.

Art. 16 bis - Amministratore Unico

Nel caso che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione, **compreso tutto quanto previsto dall'art. 18, commi da 4 a 11 del presente Statuto.**

I poteri di straordinaria amministrazione sono invece di competenza dell'Assemblea dei soci, che delibera validamente con le maggioranze del presente statuto, oppure applicando quanto previsto dal successivo art. 24 bis.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vicepresidente, con comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare ed è inviata, alternativamente tramite raccomandata R.R., telefax o posta elettronica a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima

dell'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima. Ai consiglieri, in ogni caso, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'adunanza medesima. A prescindere da ogni formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente di riunione ed il Segretario.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, vendere e permutare immobili;
- conferire immobili in altre società costituite e costituende;
- rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie ed assumere partecipazioni e interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto.
- acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari;
- rinunciare ad ipoteche legali;

- esonerare i Direttori dell'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare da responsabilità;

- autorizzare a compiere qualunque operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato.

Ai sensi dell'art. 2365 C.C. sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma C.C.;

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale;

- nonché, ai sensi dell'art. 2446, terzo comma C.C., la riduzione del capitale qualora risultino perduti oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi

aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Il Consiglio di Amministrazione adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. rubricato "Relazione sulla gestione". Se dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Il Consiglio di Amministrazione, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto nel successivo c. 8, pubblicandolo sul sito istituzionale della società.

Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'Assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa, pubblicando i relativi provve-

dimenti e i contratti sul sito istituzionale della società.

Il Consiglio di Amministrazione applica le disposizioni sul reclutamento del personale come da legge.

La maggior parte dell'attività della società, o comunque una sua parte significativamente consistente, è svolta con le proprie risorse interne.

Il Consiglio di Amministrazione estende il controllo analogo alle proprie partecipate.

Ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. «a», 2^a parte, del D.lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e i relativi verbali sono firmati dai rispettivi Presidenti e Segretari.

Art. 19 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite la rappresentanza e la firma della Società. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sono attribuite al Vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta la Società in giudizio con la facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 20 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno solo Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.

All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.

TITOLO V

Collegio Sindacale e Revisione legale

Art. 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e segg. del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria dei soci istituisce il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ne determina i compensi e designa il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 21-bis - Revisione legale dei conti

Su proposta motivata dell'organo di controllo l'Assemblea conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revi-

sione.

Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

TITOLO VI

Direttore Generale

Art. 21-ter - Direttore Generale

L'Assemblea può nominare un Direttore Generale cui attribuire la esecutività delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare:

- a) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
- b) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
- c) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
- d) dispone i pagamenti e gli incassi;
- e) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati all'Amministratore Unico, al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste

anche il potere di rappresentanza.

Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società. Nell' ipotesi che l' organo esecutivo risulti composto dall' Amministratore Unico, il Direttore generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell' Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Art. 22 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve procedere, entro i termini di legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale e con una relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del D.lgs. 175/2016.

Art. 23 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo il caso in cui l'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, non abbia provveduto a deliberare accantonamenti a riserve straordinarie o altre destinazioni o non abbia disposto il rinvio degli stessi in tutto o in parte ai successivi esercizi. Il pagamento dei dividendi va effettuato presso le casse della società a decorrere dalla data stabilita annualmente dalla stessa. In difetto della fissazione della data di decorrenza del pagamento dei dividendi, gli stessi si devono considerare a disposizione dei soci presso le casse della sede sociale a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della delibera di distribuzione degli utili ai soci. I dividendi non ri-

scossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

Scioglimento

Art. 24 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

Controllo analogo

Art. 24 bis - Controllo analogo

Essendo la partecipazione al capitale sociale detenuta da società in house, Delta Web S.p.A. rientra nel novero delle società a totale partecipazione pubblica indiretta ed è pertanto attratta al controllo analogo nello stretto rispetto delle seguenti previsioni:

- 1) l'organismo deputato al controllo analogo è lo stesso presente nelle proprie partecipanti, salvo deleghe in toto o in parte all'Assemblea ordinaria dei soci di Delta Web S.p.A.;
- 2) il complesso dell'attività ricompresa nel controllo analogo è lo stesso delle proprie partecipanti che sarà cura dell'Assemblea ordinaria dei soci di questa società veicolare alla medesima;
- 3) ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, restano comunque riservati alla competenza dell'Assemblea delle società che detengono le partecipazioni i seguenti atti fondamentali:
 - a) Programma degli investimenti annuale e pluriennale;
 - b) Indirizzi sulle politiche tariffarie relative al servizio pubblico di cui all'art. 2 del presente statuto;

- c) Modifiche del presente Statuto, anche in coerenza con il perseguimento della sana gestione e dell'equilibrio economico-finanziario della stessa.
- 4) Per i presupposti quantitativi finalizzati alla permanenza dell'in house, la somma del fatturato di gruppo escluderà quello infragruppo;
- 5) Ai fini di quanto previsto dal presente punto, oltre l'ottanta per cento delle attività totali dovrà essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.**
- 6) La società potrà realizzare una produzione ulteriore rivolta al mercato non protetto rispetto a quella prevalente come individuata nel comma precedente, solo a condizione che la stessa sia finalizzata a conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società ed a beneficio dei servizi rivolti agli enti soci.**
- 7) Spetta all'Organo di Amministrazione verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al venti per cento dell'attività totale. Per tale prima attività, sussistendo la seconda la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.**
- 8) la società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il proprio scopo istituzionale, ovvero una sua significativa parte;
- 9) all'organo preposto al controllo, come da precedente punto sub 1, spettano poteri ispettivi verso questa società e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione di pubblico servizio;
- 10) la società attiva le procedure di selezione del personale ai sensi di legge;
- 11) rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, che potranno essere adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione degli indirizzi da parte dell'Assemblea. Spetta inoltre all'Assemblea fornire all'Amministratore Unico gli indirizzi di sana ge-

stione, sulle proposte di modifiche alla convenzione a disciplina dei rapporti tra la partecipante e questa società, sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale in stretta coerenza con quanto esteso alle proprie partecipanti.

12) L'Organo di amministrazione, accerterà annualmente, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale sopraccitato parametro quantitativo.

13) Le previsioni recate dai commi precedenti del presente articolo saranno adeguate in coerenza ai mutamenti normativi e giurisprudenziali che in tal senso saranno emessi.

TITOLO X

Disposizioni generali

Art. 25 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Ferrara.

Art. 26 - Clausola finale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.

In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 -- 5° comma -- del D. Lgs. 267/2000: Favorevole
si prende atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa come da dispositivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Romanin Maria Teresa



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 05/05/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 19/05/17, decorati 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma -- D. Lgs. 267/2000);



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana